

STATUTO

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente denominazione: "Koinè insieme con l'ammalato ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Napoli ed indirizzo in Piazza Miraglia n.1 presso l'Azienda Universitaria Policlinico "Luigi Vanvitelli".
- **2.** In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (Ente del Terzo Settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- **3.** L'Associazione opera sul territorio italiano ove potrà stabilire sedi secondarie.
- **4.** Il mutamento di indirizzo della sede non comporta modifica statutaria e potrà essere determinato con delibera dal Consiglio di Presidenza, mentre il trasferimento della sede legale da un Comune all'altro dovrà essere deliberato dall'Assemblea degli associati.
 - 5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi della seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi delle prestazioni, in autentico

spirito laico, dei volontari associati. L'Associazione persegue le proprie finalità ed i propri scopi con le quote degli associati ovvero mediante liberalità o donazioni da parte di terzi.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che , indipendentemente dal credo politico o religioso, ne condividano lo scopo ed il metodo e che, dopo un periodo di tirocinio, siano disponibili a destinare parte del proprio tempo ai degenti negli ospedali e nelle case di cura, nonché alle necessità organizzative dell'associazione stessa.

L'associazione si prefigge in via principale ed esclusiva:

Interventi di prestazioni di assistenza morale del tutto gratuita e qualificata ai degenti negli Ospedali e luoghi di cura e nelle strutture sanitarie per anziani con cui ha stipulato idonee convenzioni.

Nello specifico:

l'Associazione, riconoscendo ed assumendo i valori della dignità e della fratellanza umana, si propone di rendere, sia in presenza che con mezzo telefonico e/o mediante altre modalità informatiche, un'attività di conforto per aiutare i degenti a vivere, nella pienezza della loro umanità, l'esperienza della sofferenza.

A tal fine l'Associazione promuove:

- incontri di formazione e di aggiornamento per gli associati e per coloro che intendano diventare tali;
- ogni iniziativa che, nel rispetto delle reciproche competenze e senza alcuna supplenza, in spirito di collaborazione con gli operatori sanitari, tenda a migliorare la situazione morale e materiale dei degenti;
- forme di intesa e di collaborazione con altre Associazioni di volontariato.

In caso di particolari necessità può effettuare donazioni di denaro, beni e/o servizi in favore delle strutture nelle quali viene svolta l'attività di volontariato o in favore di altri soggetti.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni socio/economiche e in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

a) L'Assemblea degli associati

All'Assemblea partecipano tutti gli associati e, senza diritto di voto, i tirocinanti di cui al seguente art.5. L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente agli associati.

L'Assemblea si riunisce in *convocazione ordinaria* almeno <u>una volta</u> <u>l'anno</u> per:

- discutere ed approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma per l'anno in corso e deliberare su ogni altro argomento posto all'o.d.g.
- discutere la relazione del Tesoriere che presenta al Consiglio, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e deliberare su di essi;

una volta ogni tre anni per:

- eleggere gli associati che, unitamente a quelli precedentemente eletti nei Presidi (cfr. seguenti lettere b -h), andranno a comporre il Consiglio di Presidenza; - eleggere gli associati che andranno a comporre il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea si riunisce in convocazione straordinaria:

- ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o, in sua assenza il Vice-Presidente ed ogni volta che lo richieda il 20% degli associati;
- per deliberare la modifica dello Statuto e del Regolamento;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea si rinvia a quanto disposto dal vigente Regolamento.

Inoltre, l'intervento degli associati in Assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà essere resa anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato presente e partecipante alla votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza, in mancanza dal Vice- Presidente e per l'assenza di entrambi dall'associato più anziano di iscrizione presente in assemblea.

Dell'adunanza dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da questi nominato tra gli associati e viene stilato un foglio di presenze che, firmato dagli associati presenti, verrà conservato agli atti dell'Associazione, salvo diverse modalità da adottare.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima ovvero 30(trenta) in

caso di Assemblea per l'approvazione del bilancio e/o rinnovo delle cariche elettive. Nel Regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

Le deliberazioni assembleari contrarie all'Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere impugnate dagli associati entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione.

b) Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da sette associati e precisamente:

- dai Coordinatori di Presidio eletti nelle suddette strutture
- da altri associati eletti, di cui uno divenuto associato negli ultimi due anni, ed in mancanza di quest'ultimo, da uno degli associati di più recente iscrizione, garantendo comunque la massima rappresentanza dei Presidi.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica tre anni ed i suoi singoli componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio di Presidenza, all'atto del suo insediamento, designa tra i propri componenti eletti il Presidente ed il vice-Presidente; nomina, tra tutti gli associati, il Segretario ed il Tesoriere ed entro 30 (trenta) giorni i componenti della Commissione per la Formazione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per quanto riguarda la gestione ordinaria che quella straordinaria.

c) Il Presidente del Consiglio di Presidenza

Al Presidente del Consiglio di Presidenza è conferita la rappresentanza legale dell'Associazione, ma per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, egli dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Presidenza con apposita delibera risultante da verbale.

Egli, sentito il parere dei Consiglieri, redige l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza. In caso di assenza o di im-

pedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente, con le stesse prerogative e limitazioni.

d) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati con più di cinque anni di iscrizione all'Associazione e resta in carica tre anni.

La sua competenza, osservata la procedura di cui al Regolamento, è limitata alla decisione sulle controversie tra associati e tra gli organi dell'Associazione, nonché sulla responsabilità degli stessi per danni materiali e/o morali all'Associazione e nei casi menzionati dal presente Statuto.

Nei casi in cui la controversia riguardi uno o più Probiviri, componenti effettivi di tale collegio, essi verranno sostituiti dal/dai supplenti per quel solo giudizio da dirimere.

ART. 4.

(Coadiutori del Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza è coadiuvato nelle proprie funzioni dai seguenti soggetti:

e) Il Segretario

Il Segretario è responsabile della segreteria che gestisce secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio di Presidenza.

Il Segretario decade dall'incarico alla scadenza del predetto Consiglio

f) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione e redige nei termini di legge i rendiconti annuali.

Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione degli associati che ne facciano richiesta al Consiglio di Presidenza, tutta la documentazione contabile. Il Tesoriere decade dall'incarico alla scadenza del predetto Consiglio.

g) La Commissione per la Formazione

La Commissione per la Formazione è un organismo delegato dal Consiglio di Presidenza a svolgere l'attività formativa dell'Associazione. Essa è costituita da associati, con esperienza nelle discipline formative, che vengono individuati possibilmente, tra gli associati che operano presso ciascun presidio ospedaliero e nominati dal Consiglio di Presidenza entro 30 (trenta) giorni dal suo insediamento.

La Commissione per la Formazione resta in carica per la durata del Consiglio di Presidenza ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati

La Commissione individua, nel proprio ambito, un componente che si relaziona con i Coordinatori di Presidio e con il Consiglio di Presidenza.

Essa può avvalersi della collaborazione anche saltuaria di formatori, psicologi, sociologi, ecc.

La Commissione per la Formazione si riunisce periodicamente, secondo necessità e individua il percorso formativo dell'Associazione e propone al Consiglio di Presidenza le tematiche da trattare nelle riunioni finalizzate alla formazione degli associati e dei tirocinanti.

h) Il Coordinatore di Presidio Ospedaliero

In ciascun Presidio Ospedaliero e nell'insieme degli altri luoghi di cura e delle strutture per anziani, in cui l'Associazione è presente, viene istituita la funzione di Coordinatore delle attività dell'Associazione al fine di:

- assicurare il collegamento tra il Consiglio di Presidenza, la struttura ospedaliera ed i Responsabili di reparti del Presidio;
- prospettare alla Commissione per la Formazione le esigenze formative dei volontari del presidio.

Il Coordinatore del Presidio è eletto a maggioranza semplice dagli associati e dai tirocinanti che operano nel Presidio, resta in carica tre anni. Al fine di dare continuità alla struttura operativa dell'Associazione, la sua elezione è anticipata di almeno un mese rispetto a quella del nuovo Consiglio.

i) Il Responsabile di Reparto

In ciascun reparto dei presidi ospedalieri, in ogni luogo di cura e di strutture per anziani, in cui l'Associazione esplica la propria attività, è istituita la funzione di Responsabile di reparto al fine di assicurare il collegamento tra il Coordinatore di Presidio, la struttura Sanitaria ed i volontari del reparto. Il Responsabile di reparto è eletto a maggioranza semplice dagli associati e dai tirocinanti assegnati al reparto e resta in carica tre anni.

1) I volontari

I volontari sono persone che per propria libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore dei degenti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari, associati e tirocinanti, sono tenuti a fornire una presenza costante, con il necessario livello qualitativo e quantitativo nel reparto assegnato loro, secondo quanto stabilito dal turno e a partecipare alle riunioni previste dal programma e dal calendario annuale.

L'attività del volontario sarà valutata periodicamente sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo, dal Responsabile di reparto e, relativamente ai tirocinanti, in collaborazione con i rispettivi tutor. La valutazione verrà trasmessa al Coordinatore del Presidio, alla Commissione per la Formazione ed al Consiglio di Presidenza.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito ed in pieno spirito laico, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Presidenza: sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ove non vi debba provvedere l'Ente pubblico destinatario dell'attività.

ART. 5 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette, come stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che, dopo aver frequentato il corso di formazione di base, partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, con le proprie competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Presidenza una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

- l'impegno a frequentare incontri di Formazione indetti con la finalità di istruire, preparare ed aggiornare i volontari
- l'impegno a sostenere i colloqui di fine corso tenuti dal personale della Commissione per la Formazione.

Il Consiglio di Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Commissione per la Formazione, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Presidenza, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Presidenza deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

- 1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - formulare proposte ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto contenuto all'art. 4 lettera l (elle) IV capoverso;
 - essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività verso i destinatari dell'azione associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

anche indiretto;

c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di presidenza.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

- 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- **2.** L'associato che contravviene agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 5.
- **3.** L'associato può recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio di Presidenza e restituire i segni distintivi dell'Associazione e le chiavi degli accessi.
- **4.** È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se non esentato espressamente dal Consiglio di Presidenza.
- **5.** Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- **6.** Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali e quelle di iscrizione al corso di formazione sono pro-

poste all'inizio di ciascun anno sociale dal Consiglio di Presidenza ed approvate dall'Assemblea. Il Consiglio potrà, in via riservata e dietro comprovati e validi motivi, autorizzare l'esonero dal versamento della quota sociale e di quella di iscrizione al corso di formazione.

ART. 9 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto di cassa e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'anno sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere che lo comunica al Consiglio di Presidenza e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed andrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ove necessario.

ART. 11 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- donazioni e/o liberalità purché approvate dall'Assemblea

ART. 12 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 13 (Lavoratori)

L'Associazione può avvalersi di collaborazioni saltuarie eventualmente retribuite nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- **2.** L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea il 16 Febbraio 2024.

F.to
La Segretaria

Giovanna Bonadies

F.to La Presidente *Maria Paola Garofalo*